

Decreto n. 2562 del 22 Dicembre 2014

Approvazione aggiornamento delle “Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012”

Il Sottosegretario della Giunta Regionale Alfredo Bertelli assunte, ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014 n.91, convertito con legge 11 agosto 2014 n.116 con DPCM 25 agosto 2014, in conseguenza della cessazione anticipata del mandato del Presidente della Regione, le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi di cui all'art.1 del d.l. 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visto il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012, che ha previsto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in*

relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e successive modifiche ed integrazioni;

- *n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E₁, E₂ o E₃)” e successive modifiche ed integrazioni;*
- *n. 60 del 27 maggio 2013 “Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi.”;*
- *n. 66 del 7 giugno 2013 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.”;*
- *n. 131 del 18 ottobre 2013 “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”;*
- *n. 119 del 11 ottobre 2013 “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;*
- *n. 9 del 7 febbraio 2014 “Integrazioni e modifiche alle Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi, Ordinanza n. 119/2013 e Ordinanza n. 131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;*
- *n. 11 del 20 febbraio 2014 “Ulteriori disposizioni in materia di Unità Minime di Intervento e termini per l’approvazione del Piano della Ricostruzione di cui all’Ordinanza n.60 del 2013.”;*
- *n. 32 del 28 aprile 2014 “Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’art. 9 ordinanza n.119/2013 e dell’art. 1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.”;*
- *n. 33 del 28 aprile 2014 “Art. 1, comma 369 della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani.”;*
- *n. 71 del 17 ottobre 2014 “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013”;*

- n. 81 del 5 dicembre 2014 “*Modifiche all’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall’Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall’Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall’Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014 e dall’Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014. Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi*”.

Visto altresì il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “*Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*” convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, articolo 7 comma 9-ter:

“9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e’ prorogato al 31 dicembre 2015.”

Considerato che con decreto n.2013 del 22 ottobre 2014 si è provveduto:

- ad approvare l’aggiornamento delle “Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012”, allo scopo di rispondere con tempestività all’esigenza di assicurare l’applicazione uniforme delle disposizioni del Commissario;
- a proseguire l’attività di verifica sul territorio, in coordinamento con gli enti locali e con gli ordini professionali, al fine di aggiornare e integrare le Linee Guida in base all’evoluzione del quadro normativo e dei chiarimenti che dovessero rendersi necessari.

Ritenuto utile, a seguito dell’attività di verifica citata, correggere tempestivamente alcuni errori materiali o imprecisioni ed integrare alcune parti che sono risultate carenti e conseguentemente aggiornare le “Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012”, ferma restando la prosecuzione dell’attività di verifica sul territorio di una applicazione uniforme su tutto il territorio;

Sentito nella seduta del 19 dicembre 2014 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di approvare l'aggiornamento delle "Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali n. 29, 51 e 86 del 2012", nelle seguenti parti:

a) Al paragrafo "6.1 Edifici residenziali" la frase *"Tale possibilità è estesa anche ai casi di cui all'art. 9, comma 1-bis dell'Ordinanza n. 29/2012"* è eliminata;

b) Al paragrafo "6.1 Edifici residenziali", nel primo periodo dell'ultimo capoverso, le parole *"31 dicembre 2014"* sono sostituite con le parole *"28 febbraio 2015"*;

c) Al paragrafo "6.1 Edifici residenziali", dopo l'ultimo periodo dell'ultimo capoverso è aggiunto il seguente:

"Per quanto riguarda le domande relative ad edifici interamente destinati ad attività produttive in esercizio alla data del sisma, la scadenza è quella stabilita dall'ordinanza n. 57/2012 e smi (30 giugno 2015)."

d) All'interno della tabella "6.7 Schema riepilogativo delle scadenze", con riferimento alla riga "Attività Produttive Ord. 57" e alla colonna "Scadenza presentazione RCR", le parole *"31 dicembre 2015"* sono sostituite con le parole *"30 giugno 2015"*;

e) All'interno della tabella "6.7 Schema riepilogativo delle scadenze", con riferimento alla riga "Imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE" e alla colonna "Scadenza presentazione RCR", le parole *"31 dicembre 2014"* sono sostituite con le parole *"28 febbraio 2015"*;

f) Al secondo capoverso del paragrafo "8.2 Edifici con livello operativo E0, E1 o E2" le parole *"comma 6"* sono sostituite con le parole *"comma 6-bis"*;

g) Al paragrafo "9.5 Modulistica di accompagnamento", all'ultimo periodo, le parole *"31 dicembre 2014"* sono sostituite con le parole *"31 dicembre 2015"*;

h) Al paragrafo "12.4 Spese tecniche" la frase *"Il contributo è destinato a compensare tutte le prestazioni tecniche richieste elencate nel citato Decreto"* è sostituita con la frase *"Il contributo concorre a compensare le prestazioni tecniche richieste elencate nel citato Decreto"*;

i) Al paragrafo "14.2.1 Ordinanza n. 29/2012, art. 8" le parole *"asseverato"* sono sostituite con le parole *"redatto"*;

l) Al paragrafo “14.2.2 Ordinanze nn. 51 e 86/2012, artt. 8” le parole “asseverato” sono sostituite con le parole “redatto”;

m) Al paragrafo “14.3 Anticipi all’impresa e pagamenti delle spese tecniche di progettazione” il terzo periodo del terzo capoverso “*La polizza in originale è depositata direttamente dall’impresa (che ne dà contestuale comunicazione al comune) presso la struttura del Commissario ed è escutibile in caso di necessità. La garanzia assicurata dalla polizza è svincolata dopo l’erogazione a saldo del contributo qualora sia dimostrato che siano state sostenute spese per l’esecuzione dei lavori ammissibili almeno pari al contributo erogato.*” è sostituito dal seguente:

“La polizza fideiussoria dovrà essere consegnata dal legale rappresentante dell’impresa affidataria dei lavori o da un suo delegato a mano, oppure tramite corriere o posta raccomandata, in un’unica copia cartacea originale presso gli Uffici comunali che ricevono la RCR. Il comune rilascerà apposita ricevuta per l’avvenuta consegna e verificherà che la polizza sia stata redatta utilizzando il fac-simile fornito dal Commissario delegato e contenga tutte le principali clausole. L’originale dovrà essere debitamente custodito con le modalità previste dall’ente per la custodia di suddetti titoli.

L’impresa effettuerà il deposito dell’originale della polizza fideiussoria presso gli Uffici comunali solo a seguito del deposito da parte del tecnico professionista incaricato della domanda RCR di una copia digitale di tale polizza come allegato alla richiesta di SAL 0 (sulla piattaforma MUDE). Si precisa che il deposito dell’originale cartaceo da parte dell’impresa è una condizione necessaria affinché venga data dal Comune l’autorizzazione al pagamento del SAL 0.

In sede di SAL finale il Comune verificherà la necessità di escutere o meno la polizza e ne darà comunicazione al Commissario delegato tramite posta certificata (commissariodelegatoricostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Qualora vi fosse la necessità di procedere all’escussione il Comune supporterà il Commissario per l’eventuale recupero delle somme.

Qualora invece il Comune verificasse la necessità di procedere allo svincolo della polizza, dovrà restituire l’originale depositato all’impresa. La restituzione della polizza all’impresa depositaria costituisce automaticamente lo svincolo della stessa.”

n) Nel paragrafo “16.1 Domanda con la piattaforma MUDE o SFINGE” è eliminato il primo capoverso;

o) Al capitolo “20. CASSA EDILE E DURC” sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“20.1 Lavori iniziati prima dell’Ord. n. 29/2012

Con la prima ordinanza commissariale che ha disciplinato le procedure per la concessione dei contributi per interventi di riparazione e rafforzamento locale, la n. 29 del 28 agosto 2012, è stato stabilito che l’impresa affidataria ed esecutrice dei lavori dovesse essere, già al momento della presentazione della domanda di contributo, in possesso del requisito di regolarità contributiva. Ne consegue che tale obbligo non poteva essere noto prima della pubblicazione e dell’entrata in vigore della stessa ordinanza.

Quindi, nel caso in cui i lavori siano stati iniziati od eseguiti con estrema rapidità, ai sensi dell’art. 3 DL 74/2012, anche prima dell’Ordinanza 29/2012, il beneficiario del

contributo avrebbe potuto individuare un'impresa senza verificarne la regolarità contributiva. Di conseguenza:

a) nel caso in cui lo stesso beneficiario avesse effettuato, prima dell'entrata in vigore dell'Ord. 29/2012, pagamenti a favore della impresa affidataria dei lavori, si ritiene possibile che il contributo possa essere erogato direttamente al beneficiario anche qualora non fosse stata verificata, al momento dell'affidamento, la regolarità contributiva dell'impresa o la stessa non fosse in possesso di DURC regolare al momento del pagamento;

b) qualora invece il beneficiario avesse effettuato pagamenti dopo l'entrata in vigore dell'Ord. 29/2012, a favore dell'impresa affidataria che, a quel momento, era in possesso del requisito di regolarità contributiva, si ritiene che il contributo possa essere erogato direttamente al beneficiario anche se, al momento della effettiva erogazione dello stesso contributo, tale impresa non fosse più in possesso del requisito di regolarità contributiva. A tal fine comunque il beneficiario è tenuto a dimostrare, attraverso idonea documentazione, la regolarità contributiva dell'impresa al momento dell'effettuazione del pagamento.

20.2 Lavori iniziati successivamente all'Ord. n. 29/2012

I lavori di riparazione con rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico e di demolizione e ricostruzione iniziati successivamente all'Ord. 29/2012, dovevano essere affidati ad imprese in possesso del requisito di regolarità contributiva. Anche i pagamenti dei contributi sugli stati di avanzamento lavori e sul saldo finale possono essere effettuati all'impresa solo in presenza di un DURC regolare.

Si ritiene comunque possibile erogare il contributo anche in presenza di un SAL relativo a lavori eseguiti da impresa che, alla data dello stesso, non sia in possesso di DURC regolare purché siano note le esposizioni debitorie dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e sia possibile regolarizzare tale posizione mediante una quota del contributo. In tal caso quindi il contributo verrà ripartito in una quota da destinare agli enti previdenziali e assistenziali pari al credito dagli stessi vantato e nella quota restante da erogare all'impresa a compensazione dei lavori eseguiti.”;

p) Dopo il paragrafo “21.2 Diniego di iscrizione” è aggiunto il seguente paragrafo:

“21.3 Interdittiva antimafia: erogazione dei contributi

Qualora, durante il corso dei lavori, intervenisse una comunicazione interdittiva da parte della Prefettura nei confronti dell'impresa affidataria dei lavori, gli stessi devono essere immediatamente sospesi e deve essere attivata la risoluzione del contratto, così come previsto al c. 2 dell'art. 8 dell'Ord. n. 119/2013 (lett. a – clausola antimafia). Le lavorazioni fino a quel momento eseguite, ammissibili a contributo, possono essere contabilizzate e liquidate previa redazione di apposito SAL.

Nel caso l'impresa che ha ricevuto la comunicazione interdittiva non ne porti immediatamente a conoscenza il beneficiario, il direttore dei lavori ed il comune, in analogia alle disposizioni contenute nelle Linee Guida CCASGO del 15/10/2012, verrà applicata una penale pecuniaria stabilita nella misura fissa del 5% dell'importo del contratto stipulato tra la stessa e il beneficiario, ferma restando comunque la possibilità di procedere all'erogazione del contributo sulle lavorazioni ammissibili ed eseguite fino alla risoluzione contrattuale, che dovrà intervenire al momento della venuta a conoscenza dell'interdittiva.”

q) Il capitolo “22. QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETA’ DI ATTESTAZIONE (SOA)” è sostituito con il seguente:

“Le Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 stabiliscono l’importo minimo dei lavori al di sopra del quale le imprese appaltatrici ed i loro consorzi od associazioni temporanee devono essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 25 gennaio 2000.

La qualificazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- *Edifici aventi livello operativo B o C (Ord. n. 29/2012): per lavori di riparazione e rafforzamento locale di qualunque importo superiore a 150.000 Euro è necessaria l’attestazione pari o superiore alla stessa cifra. L’attestazione può riferirsi a qualsiasi categoria attinente all’attività edilizia indicata nel decreto citato in precedenza.*
- *Edifici aventi livello operativo E₀ (Ord. n. 51/2012): per lavori di riparazione e ripristino con miglioramento sismico di qualunque importo pari o superiore a 258.000 Euro è necessaria l’attestazione pari o superiore alla stessa cifra. L’attestazione può riferirsi a qualsiasi categoria attinente all’attività edilizia indicata nel decreto citato in precedenza.*
- *Edifici aventi livello operativo E₁, E₂ o E₃ (Ord. n. 86/2012): per lavori di riparazione e ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione di qualunque importo pari o superiore a 500.000 Euro è necessaria l’attestazione pari o superiore alla stessa cifra. L’attestazione può riferirsi a qualsiasi categoria attinente all’attività edilizia indicata nel decreto citato in precedenza.*

Si specifica che per edifici vincolati ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 – Bene culturale, la SOA prevista è quella di riferimento per gli interventi di questa natura. E’ evidente che i beneficiari dei contributi possono scegliere di affidare i lavori ad imprese che siano qualificate sotto ogni punto di vista ed in possesso di attestazione SOA perfettamente coerente, in relazione all’intervento da eseguire, alle previsioni normative del citato DPR n. 34/2000.

Si ritiene possibile il ricorso all’istituto dell’avvalimento anche per i lavori rientranti nell’Ordinanza n.29/2012, sebbene non esplicitamente indicato in ordinanza, così come invece espressamente indicato nelle ordinanze nn. 51 e 86/2012.”

2) di stabilire che il testo coordinato delle Linee Guida aggiornate con il presente decreto è disponibile nella sezione “Dopo il terremoto” del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna;

3) di precisare che le Linee Guida hanno la funzione di agevolare ed uniformare l’applicazione delle Ordinanze attinenti la ricostruzione degli edifici a destinazione prevalentemente residenziale esplicitandone i contenuti e precisandone le finalità. Esse quindi costituiscono un riferimento, integrativo del contenuto delle ordinanze, a cui devono attenersi gli operatori pubblici e privati che intendono beneficiare dei contributi per la ricostruzione post-sismica;

4) di stabilire la prosecuzione dell'attività di verifica sul territorio, in coordinamento con gli enti locali e con gli ordini professionali, al fine di aggiornare e integrare le stesse in base all'evoluzione del quadro normativo e dei chiarimenti che dovessero rendersi necessari.

Bologna lì, 22 dicembre 2014

Alfredo Bertelli